(N. 131)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1953

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai Tribunali, alle Procure, alle Preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. – La legge del 23 aprile 1952, n. 415, ha prorogato (articolo 1) fino al 31 dicembre 1953 le disposizioni del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, concernenti il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, dando facoltà, fra l'altro: 1° di destinare gli uditori ai tribunali, alle procure e alle preture con funzioni giudiziarie, ma in sottordine, anche prima del compimento del periodo di tirocinio; 2° di destinare in reggenza alle preture, prive di titolare, gli uditori ex-vice pretori onorari prima del compimento del detto periodo.

Nell'articolo 1 dell'unito disegno di legge la facoltà di destinare gli uditori, con funzioni giurisdizionali in sottordine, ai tribunali, alle procure e alle preture è stata confermata fino al 30 giugno 1955. Invero la situazione del ruolo della magistratura quale si è delineata nel periodo di tempo successivo all'entrata in vigore della legge del 23 aprile 1952, non ha corrisposto alle previsioni, che avevano consigliato di limitare al 31 dicembre 1953 la proroga della disposizione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113. Difatti, nell'agosto del 1952 sono stati nominati gli uditori (252) vincitori del concorso indetto il 10 agosto 1950 e, nel dicembre 1952, essi sono stati pure destinati con le funzioni giurisdizionali ai tribunali, alle procure e alle preture. È peraltro da notare che, in detto concorso, per mancanza di candidati idonei, si sono potuti coprire soltanto due posti del decimo consentito, e che sette dei vincitori hanno presentato le dimissioni; restano perciò scoperti trenta posti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

È stato ora definito l'altro concorso, indetto con decreto del 2 agosto 1951, per 250 posti, nel quale hanno conseguito l'idoneità soltanto 196 candidati, con un residuo di 79 vacanze, se vi si comprende l'aumento del decimo. Inoltre è in via di espletamento il concorso indetto per 200 posti con decreto del 9 maggio 1952, le cui prove scritte sono state compiute nel gennaio del corrente anno; mentre sono stati banditi, con decreti del 2 agosto 1952 e del 10 gennaio 1953 altri due concorsi, per il primo dei quali le prove scritte hanno avuto luogo alla fine del mese di giugno.

È chiaro che i vincitori del concorso, per il quale si stanno esaminando i lavori, non potranno essere nominati prima della fine del 1953; mentre, per gli altri due concorsi, la nomina dei vincitori non potrà effettuarsi che nel 1954. Di guisa che, se si applicasse senza altro la disposizione dell'articolo 2, comma secondo della legge 24 maggio 1951, n. 392, modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 415 (che richiede il periodo di un anno di tirocinio per poter conferire le funzioni giurisdizionali agli uditori), gli uffici giudiziari si troverebbero in gravi difficoltà. Difatti, dei 3.493 posti di magistrato di tribunale ne sono attualmente coperti 2.589, compresi 1.124 aggiunti. Molti di questi ultimi peraltro devono essere destinati alle preture per compiere il biennio di servizio necessario per la nomina a giudice o a sostituto (articolo 7, terzo comma della legge 24 maggio 1951, n. 392), o alla reggenza delle preture, delle quali circa 200 sono attualmente prive di magistrato di carriera. Ora la sostituzione di detti magistrati sarebbe impossibile senza il rapido conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori.

Queste brevi considerazioni pertanto giustificano pienamente la necessità di conservare ancora temporaneamente, fino al 30 giugno 1955, la facoltà di avvalersi degli uditori per coprire i posti vacanti in sottordine nei tribunali, nelle procure e nelle preture.

2. – Per quanto riguarda la reggenza delle preture prive di titolare, è stata altresì confermata, fino al 30 giugno 1955, la facoltà di destinarvi gli uditori, pure prescindendo dal periodo di tirocinio, purchè però abbiano già prestato servizio nelle preture come vice-pretori onorari. Sembra infatti consigliabile preferire, per la reggenza delle preture – come già si sta praticando – magistrati con maggiore esperienza, e cioè gli aggiunti giudiziari, o, quanto meno, gli uditori che hanno già esercitato funzioni di pretore, come appunto quelli che hanno prestato servizio come vice-pretori onorari.

3. – Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilito che, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, è necessario, tra l'altro, avere conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni. A detta disposizione ha derogato l'articolo 3 della ricordata legge del 23 aprile 1952, n. 415, abbreviando detto termine ad un anno.

L'articolo 2 dell'unito disegno di legge mantiene ferma, fino a nuova disposizione, l'accennata abbreviazione ad un anno. Al riguardo giova tener presente lo scarso risultato del concorso indetto, con decreto del 2 agosto 1951, in attuazione appunto della accennata nuova disposizione, contenuta nell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, che prevedeva il biennio. In detto concorso, per 250 posti, sono stati dichiarati idonei soltanto 196 concorrenti; non è possibile quindi coprire i posti indicati nel bando, nè, in conseguenza, giovarsi dell'aumento del decimo. Onde non sembra possa disconoscersi l'opportunità della disposizione dell'articolo 2 dell'unito disegno di legge nel momento in cui si sta procedendo all'assestamento dei ruoli; anche per potere avere, in base alla ulteriore esperienza, un orientamento sicuro per una soluzione definitiva del problema (se cioè mantenere, oppure no, il periodo di due anni come requisito per l'ammissione al concorso) del quale non può sfuggire la importanza e la delicatezza.

Le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge non apportano alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali in sottordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, anche prima del compimento del periodo di un anno di tirocinio stabilito dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 415.

Fino alla stessa data del 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari, che hanno già esercitato funzioni di vice-pretore onorario, possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio.

L'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica e il trattamento economico preveduti per gli uditori dalle norme vigenti.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, in deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.